

1. PROROGA E RIMODULAZIONE PER IL 2026 DEGLI ESONERI CONTRIBUTIVI DECRETO COESIONE

È stata pubblicata nella G.U. n. 302/2025 la Legge n. 26/2026, di conversione del D.L. n. 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe).

L'art. 14, Decreto Milleproroghe, come convertito in legge, interviene sulle misure di esonero contributivo previste dal D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), incidendo in particolare su 3 ambiti: *bonus* giovani under 35, *bonus* donne e incentivi per l'occupazione nelle aree ZES.

Bonus giovani

Con riferimento al *bonus* giovani under 35 (art. 22, D.L. n. 60/2024), il termine per le assunzioni e trasformazioni agevolate è prorogato al 30 aprile 2026. La misura dell'esonero è, tuttavia, diversa:

- per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 resta pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta nella misura del 70% nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Per le assunzioni successive al 31 dicembre 2025 è prevista la possibilità di applicare l'esonero nella misura del 100% qualora si realizzi un incremento occupazionale netto, determinato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero medio dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

La disposizione interviene anche sull'ambito territoriale di applicazione dell'incentivo maggiorato per giovani area ZES, prevedendo che, per le assunzioni o trasformazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, l'esonero sia riconosciuto anche nelle Regioni Marche e Umbria, oltre a quelle già individuate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

Bonus donne

In relazione al *bonus* donne (art. 23, D.L. n. 60/2024), il termine di applicazione dell'esonero contributivo per l'assunzione di lavoratrici residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno è prorogato al 31 dicembre 2026, mantenendo l'impianto della disciplina vigente, con specificazioni relative all'ambito temporale di applicazione di alcune condizioni.

Per quanto riguarda gli incentivi per lo sviluppo occupazionale nella ZES unica (art. 24, D.L. n. 60/2024), il termine per le assunzioni agevolate è prorogato al 30 aprile 2026. Anche in questo caso è prevista una differenziazione nella misura dell'esonero: per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 l'agevolazione resta pari al 100%, mentre per quelle effettuate dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta nella misura del 70%. È, altresì, prevista la possibilità di applicare l'esonero nella misura del 100% per le assunzioni successive al 31

dicembre 2025 qualora si realizzi un incremento occupazionale netto, secondo criteri analoghi a quelli previsti per il *bonus giovani*.

L'art. 14 interviene, inoltre, sulle autorizzazioni di spesa relative alle misure sopra indicate, prevedendo incrementi per gli anni 2026, 2027 e 2028, nonché le modalità di copertura finanziaria.

Sono, altresì, prorogate al 31 dicembre 2026 le disposizioni relative alle visite di revisione per i soggetti con patologie oncologiche e alle procedure semplificate di accertamento sanitario per invalidità e inabilità, ed è prevista, per l'anno 2026, la possibilità di destinare risorse alla mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.